



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

SETTORE PRIMO

N. 131

UFFICIO CONTENZIOSO

del 16/05/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 262 del 20 MAG. 2013.

Oggetto: Ricorso promosso imanzi al T.A.R. Puglia – Bari dai sigg.ri Francesco Minervini e Vincenzo Minervini, quali legali rappresentanti della “Minervini Costruzioni s.n.c.”/Comune di Giovinazzo. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con il professionista incaricato.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del bilancio di Previsione dell'anno 2013.
- Del Decreto Sindacale n. 3 del 02/10/2012 prot. n. 21319 con cui è stato conferito al Segretario Generale l'incarico di dirigente ad interim del settore “Servizi alla città”.

Premesso che in data 13/03/2013 è stato acquisito al prot. gen. arrivi al n.5510 il ricorso promosso dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, dai sigg.ri Francesco Minervini e Vincenzo Minervini, quali legali rappresentanti della "Minervini Costruzioni s.n.c.", rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola di Modugno, contro il Comune di Giovinazzo, per accertare l'obbligo, gravante sull'Ente, di provvedere in relazione all'atto di diffida e costituzione in mora del 30/01/2013, con la conseguenziale condanna del Comune al rilascio dei provvedimenti richiesti ordinando alla stessa Amministrazione di provvedere in ordine al detto atto di diffida e costituzione in mora all'uopo fissando il relativo termine per provvedere e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, il Commissario *ad acta*, con vittoria di spese del giudizio;

Visto che in ordine alle valutazioni sulla difesa dell'Ente il Dirigente comunale interessato ha rappresentato che la costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto dai ricorrenti appare quanto mai opportuna e urgente a tutela della legittimità degli atti posti in essere da questa Amministrazione;

Vista la delibera di G.C. n. 62 del 02/04/2013 con la quale l'Ente conferiva incarico di patrocinio legale all'Avv. Abbattista Angelo Michele e demandava al dirigente del settore interessato la competenza della redazione degli atti per la definizione degli onorari da corrispondere al legale;

Visto, altresì, il D.M. n. 140/2012 del Ministero della Giustizia che ha approvato il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2012";

Ritenuto di definire il compenso da corrispondere al professionista incaricato nella misura complessiva di € 3.146,00 (comprensiva di diritti, onorari, spese, IVA e CAP), come concordato con il medesimo legale;

Visto lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato in cui sono definite le condizioni di affidamento dell'incarico e la misura del compenso da corrispondere;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 97 e 107,

DETERMINA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l'avv. Abbattista Angelo Michele, incaricato con deliberazione di G.C. n.62 del 02/04/2013 di rappresentare e difendere l'Ente nel ricorso, acquisito al prot. n. 5510 del 13/03/2013, proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia -Bari- dai sigg.ri Francesco Minervini e Vincenzo Minervini, quali legali rappresentanti della "Minervini Costruzioni s.n.c." c/Comune di Giovinazzo;
- 2) Di stabilire che all'Avv. Abbattista Angelo Michele sarà riconosciuto un compenso professionale di € 3.146,00 onnicomprensivo di diritti, onorari, spese, CAP ed IVA;
- 3) Di imputare la spesa di € 3.146,00 onnicomprensiva di diritti, onorari, spese e quant'altro relativa al predetto incarico al bilancio di previsione 2013 in corso di formazione, sul capitolo 124 (R.P. 2012);
- 4) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE F.F.
F.to D.ssa Teresa DE LEO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 3.146,00 con registrazione dell'impegno contabile n. 963/16/12 al capitolo 124 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione. *SIOPC 1331*

Impegno registrato contabilmente il 16/5/13

L'addetto all'ufficio impegni *G*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

UFFICIO CONTENZIOSO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il Comune di Giovinazzo, C.F.80004510725 – P.IVA 02428770727, in persona del Dirigente I° Settore ff. D.ssa Teresa DE LEO, per la carica domiciliata presso la sede del Comune di Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele n. 64,

E

l'Avv. Angelo Michele ABBATTISTA, nato a Bitonto il 16/02/1977, C.F. BBTNLM77B16A893P con studio in Bari alla Piazza La Maja n. 15,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 62 del 02/04/2013, di costituzione in giudizio il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Città, dott.ssa Teresa DE LEO, conferisce all'Avv. Abbattista Angelo Michele l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Giovinazzo nel ricorso promosso c/o il T.A.R. Puglia -Bari- dai sigg.ri Francesco Minervini e Vincenzo Minervini, quali legali rappresentanti della "Minervini Costruzioni s.n.c.", rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola di Modugno, contro il Comune di Giovinazzo, per accertare l'obbligo, gravante sull'Ente, di provvedere in relazione all'atto di diffida e costituzione in mora del 30/01/2013, con la conseguenziale condanna del Comune al rilascio dei provvedimenti richiesti ordinando alla stessa Amministrazione di provvedere in ordine al detto atto di diffida e costituzione in mora all'uopo fissando il relativo termine per provvedere e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, il Commissario *ad acta*, con vittoria di spese del giudizio. Tale incarico comprende tutte le prestazioni da esplicare fino al termine dell'intero giudizio e gli adempimenti successivi consequenziali.
2. Al fine della quantificazione della spesa gravante sul bilancio dell'Ente e corrispondente agli onorari spettanti al professionista il compenso spettante è determinato con la presente convenzione in € 2.500,00 per diritti, onorari e spese, oltre Cap ed IVA relativi al predetto incarico. Detto importo è remunerativo di tutti gli adempimenti necessari a concludere l'intero giudizio, senza che il professionista possa avanzare pretese diverse e maggiori di quanto pattuito con la presente, fino al termine dell'intero processo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 140/2012 del Ministero della Giustizia. Per eventuali ulteriori attività aggiuntive da espletarsi non previste nella presente convenzione, gli oneri rivenienti dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente almeno due mesi prima della successiva, eventuale ed ulteriore attività, e così volta per volta al fine della progressiva assunzione della fase di diritto contabile dell'impegno di spesa.
3. L'Avv. Abbattista Angelo Michele accetta l'incarico e si obbliga a prestare la sua opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista dovrà normalmente eseguire personalmente l'incarico affidatogli e, ove necessario e sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico dovrà trasmettere all'Ente copie degli scritti difensivi e di controparte e dovrà tenere correntemente informato il medesimo Ente dello sviluppo della causa, nonché di eventuali proposte conciliative e transattive; assume, altresì, l'obbligo di osservare il segreto professionale. Il legale officiato, inoltre, assume i seguenti obblighi:

- a) non azionare procedure monitorie a danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali dovutigli prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
- b) richiedere la riunione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
- c) fornire all'Amministrazione Comunale, senza pretesa di compensi in aggiunta a quelli di cui al precedente punto 2), i pareri richiestigli in corso di causa al fine di consentire all'Amministrazione l'assunzione di comportamenti in sintonia con la linea difensiva;
- d) esprimere parere in merito alle motivazioni dell'ordinanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato da controparte, ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziale.

4. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito, il professionista dovrà trasmettere la parcella relativa al proprio compenso come determinato al precedente punto 2). L'Ufficio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio, predisporrà il provvedimento di liquidazione. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011. Pertanto, per importi oltre la soglia di € 1.000,00, sarà obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente del professionista che avrà cura di indicare in calce alla parcella presentata.

E' prevista la corresponsione di un acconto nella misura massima del 30%, pari ad € _____, oltre CAP ed IVA, previa presentazione di apposita fattura da parte del professionista incaricato. L'acconto comprende il compenso che il professionista può richiedere al termine della fase cautelare.

Al termine della sola fase cautelare, dopo l'emissione dell'ordinanza sulla istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l'importo pari al 50% del compenso pattuito per l'intero giudizio, comprensivo della somma corrisposta eventualmente a titolo di acconto.

5. Le parti potranno recedere dal presente contratto solo per giusta causa. Il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o pregiudizi alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista. In ogni caso al professionista incaricato sarà dovuto il compenso per l'opera prestata sino a quel momento, determinato in proporzione a quanto pattuito.

Nelle ipotesi di perenzione del ricorso al professionista sarà liquidato il compenso in relazione alle attività effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso sopra pattuito, tenendo conto dell'acconto già percepito. Non potrà comunque essere superata in alcun modo la misura del compenso come innanzi determinato e concordato.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 2229 e successivi del c.c. e i principi di deontologia forense.

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e sarà registrata in caso d'uso.

Giovinazzo,

L'AVVOCATO

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. _____ il
20 MAG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 20 MAG. 2013



Teresa De Leo
